

**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi**

REGOLAMENTO INTEGRATIVO

**recante disposizioni procedurali ai sensi dell'art. 128-*duodecies*,
comma 1-*bis*, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.**

(adottato con delibera del 13 febbraio 2015 del Comitato di Gestione)

**L'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi (di seguito "Organismo"),**

visto l'art. 128-*quater*, comma 7, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di
seguito TUB);

visto, in particolare, l'art. 128-*duodecies*, comma 1-*bis*, del TUB,
concernente le disposizioni procedurali in caso di inosservanza delle
disposizioni applicabili agli agenti che prestano servizi di pagamento per
conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari;

visto l'art. 19, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che
prevede l'adozione da parte dell'Organismo di regolamenti interni idonei
ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti;

visto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante "*attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne
reca misure di esecuzione*" e, in particolare, l'art. 56, comma 2-*bis*;

viste le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito anche
Legge n. 241/1990) e successive modificazioni, in quanto applicabili e/o
compatibili;

visto altresì il vigente Regolamento interno dell'Organismo;
considerata l'esigenza di garantire il buon funzionamento e l'efficacia dell'azione dell'Organismo in materia di attività di controllo, anche con riguardo allo svolgimento delle connesse procedure sanzionatorie;
adotta, ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 10, comma 2, lett. b, del proprio Statuto, il seguente Regolamento

Art. 1 – Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Art. 2 – Disposizioni applicabili

Art. 3 – Disposizioni procedurali ex art. 128-*duodecies*, comma 1-*bis*, del TUB

Art. 4 – Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari della disciplina.

1. Le presenti disposizioni disciplinano la procedura prevista per l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali e accertate dall'Organismo nell'esercizio dei compiti assegnatigli dalla legge in materia di controllo sugli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento comunitari, ai sensi degli articoli 128-*quater*, comma 7, e 128-*duodecies*, comma 1-*bis*, del TUB.
2. Le presenti disposizioni sono dirette agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari ex art. 128-*quater*, comma 7, del TUB, ovvero, ove istituito ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, al punto di contatto centrale.
3. Il presente regolamento trova applicazione, altresì, quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, siano accertate nei confronti degli agenti

previsti dal comma 2 gravi violazioni degli obblighi imposti dal medesimo D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 2 – Disposizioni applicabili.

1. Il punto di contatto centrale, ove istituito, ovvero gli agenti previsti dall'art. 128-*quater*, comma 7, del TUB, sono tenuti ad osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili.
2. I medesimi soggetti richiamati al comma 1 sono tenuti ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall'Organismo con la Circolare n. 18/14, approvata dal Comitato di Gestione in data 2 luglio 2014, contenente disposizioni inerenti gli obblighi di comunicazione e contribuzione posti in capo agli agenti che prestano nel territorio della Repubblica italiana servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.

Art. 3 – Disposizioni procedurali ex art. 128-*duodecies*, comma 1-*bis*, del TUB

1. Qualora fosse riscontrata l'inosservanza degli obblighi derivanti da quanto previsto dall'art. 2, l'Organismo ne dà comunicazione all'Autorità del Paese d'origine nelle modalità previste dall'ordinamento.
2. Nei casi in cui i fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da parte della Guardia di Finanza, Banca d'Italia o di altre Autorità, l'Organismo rileva la segnalazione e provvede alla comunicazione di cui al comma 1.
3. L'Ufficio Vigilanza, nella sua veste di unità organizzativa responsabile delle procedure sanzionatorie avviate dall'Organismo ai sensi dei Regolamenti integrativi, cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della presente procedura.
4. Nel caso di riscontro della inosservanza delle disposizioni applicabili ai soggetti richiamati all'art. 1, comma 2, il Responsabile dell'Ufficio

Vigilanza provvede a formalizzare la comunicazione prevista al comma 1.

5. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'Autorità del paese d'origine, l'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare agli agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'Autorità del Paese d'origine.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento integrativo è pubblicato nella parte del sito web dell'OAM accessibile al pubblico ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2015

OAM-IL PRESIDENTE